

SENATO DELLA REPUBBLICA - XVI LEGISLATURA
5° Commissione (Bilancio)

(3396) Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini

Emendamenti approvati dalla Commisione Bilancio (25 luglio 2012).

9.1000 (testo 2) - I RELATORI

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole: ", riducendone in tal caso gli" con le seguenti: "o, in ogni caso, assicurano la riduzione dei relativi";

b) dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle aziende speciali, agli enti ed alle istituzioni che gestiscono servizi socio-assistenziali, educativi e culturali.";

c) dopo il comma 7, aggiungere i seguenti:

"7-bis. All'articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: «per la Corte dei conti» sono inserite le seguenti: «, per il Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro» e dopo le parole: «Presidente della Corte dei conti», sono inserite le seguenti: «Presidente del Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro».

7-ter. All'articolo 22, comma 2, della legge 30 dicembre 1986, n. 936. dopo le parole: «le funzioni previste:», sono inserite le seguenti: «dalla legge e», e le parole: «o che gli sono attribuite dall'ufficio di presidenza» sono soppresse".

10.1000 - PICHETTO FRATIN, GIARETTA

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 aggiungere, in fine, i seguenti periodi: "Le funzioni di rappresentanza unitaria di cui al primo periodo sono assicurate, tra l'altro, mediante costituzione presso ogni Prefettura-Ufficio territoriale dello Stato di un ufficio unico di garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato. Al fine del conseguimento dei livelli ottimali di efficienza, le singole funzioni logistiche e strumentali di tutti gli uffici periferici delle amministrazioni statali sono esercitate da un unico ufficio che ne assume la responsabilità diretta ed esclusiva.";

b) al comma 2, lettera c), dopo le parole: "uffici periferici dello Stato", aggiungere le seguenti: "e costituzione di un ufficio unico di garanzia dei rapporti tra i cittadini e lo Stato in ogni Prefettura-Ufficio territoriale dello Stato, che esercita i propri compiti esclusivamente mediante utilizzo di beni e risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili";

c) al comma 2, lettera d), sostituire le parole: "10 per cento" con le seguenti: "20 per cento";

d) al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:

"d-bis) attribuzione delle singole funzioni logistiche e strumentali di tutte le strutture periferiche dell'amministrazione dello Stato di cui alla lettera d), ad un unico ufficio che ne assume la responsabilità diretta ed esclusiva"».

10.1000 / 2 - MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI, PAOLO FRANCO, MONTANI

All'emendamento 10.1000, sostituire, ovunque ricorra, la parola: «Stato» con la seguente: «Governo».

11.1000 - PICHETTO FRATIN, GIARETTA

Al comma 1, apportare le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: "centottanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "centoventi giorni";

b) la lettera c) è sostituita dalla seguente;

"c) per il reclutamento la formazione generica dei dirigenti e dei funzionari delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici, previsione della concentrazione in una scuola centrale esistente;"».

18.1000 - PICHETTO FRATIN, GIARETTA

All'articolo apportare le seguenti modificazioni:

«a) al comma 2, sostituire le parole: "il potere di iniziativa dei comuni" con le seguenti: "il potere dei comuni interessati di deliberare, con atto del consiglio, l'adesione alla città metropolitana o, in alternativa, a una provincia limitrofa";

b) dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. Fermo restando che capoluogo di Regione resta la città metropolitana, lo Statuto della città metropolitana può prevedere, su proposta del comune capoluogo deliberata dal consiglio con una maggioranza dei due terzi dei componenti, una articolazione del territorio del comune capoluogo medesimo in più comuni. In tale caso sulla proposta complessiva di Statuto, previa acquisizione del parere della regione da esprimere entro novanta giorni è indetto un *referendum* tra tutti i cittadini della città metropolitana da effettuare entro centottanta giorni dalla sua approvazione sulla base delle relative leggi regionali. Il *referendum* è senza *quorum* di validità se il parere della Regione è favorevole o in mancanza di parere. In caso di parere regionale negativo il *quorum* di validità è del 30 per cento degli aventi diritto. Se l'esito del *referendum* è favorevole, entro i successivi novanta giorni, e in conformità con il suo esito, le regioni provvedono con proprie leggi alla revisione delle circoscrizioni territoriali dei comuni che fanno parte della città metropolitana.";

c) dopo il comma 3, inserire i seguenti:

"3-bis. Alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è istituita, senza oneri aggiuntivi per la finanza pubblica, la Conferenza metropolitana della quale fanno parte i sindaci dei comuni del territorio di cui al comma 2 nonché il presidente della provincia, con il compito di elaborare e deliberare lo statuto della città metropolitana entro il novantesimo giorno antecedente alla scadenza del mandato del presidente della Provincia o del commissario, ove anteriore al 2014 ovvero nel caso di scadenza del mandato del presidente successiva al 1° gennaio 2014, entro il 31 ottobre 2013. La deliberazione di cui al primo periodo è adottata a maggioranza dei due terzi dei componenti della Conferenza e, comunque, con il voto favorevole del sindaco del comune capoluogo e del presidente della Provincia.

3-ter. In caso di mancata approvazione dello statuto entro il termine di cui al comma 3-bis, il sindaco metropolitano è di diritto il sindaco del comune capoluogo, fino alla data di approvazione dello statuto della città metropolitana nel caso in cui lo stesso preveda l'elezione del sindaco secondo le modalità di cui al comma 4, lettere b) e c) e comunque, fino alla data di cessazione del suo mandato.

3-quater. La conferenza di cui al comma 3-bis cessa di esistere alla data di approvazione dello statuto della città metropolitana o, in mancanza, il 1° novembre 2013.";

d) al comma 4, all'alinfa, sono soppresse le parole: "nonché che, in sede di prima applicazione, è di diritto sindaco metropolitano il sindaco del comune capoluogo," e alla lettera c), premettere le seguenti parole: "nel caso in cui lo statuto contenga la previsione di cui al comma 2-bis";

e) sostituire il comma 6 con il seguente:

"6. I componenti del consiglio metropolitano sono eletti tra i sindaci e i consiglieri comunali dei comuni ricompresi nel territorio della città metropolitana, da un collegio formato dai medesimi. L'elezione è effettuata nei casi di cui al comma 4, lettera b), secondo le modalità stabilite per l'elezione del consiglio provinciale e, nei casi di cui al medesimo comma 4, lettera c) secondo il sistema previsto dall'articolo 75 del citato testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000 nel testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto con garanzia del rispetto del principio di rappresentanza delle minoranze; il richiamo di cui al comma 1 del citato articolo 75 alle disposizioni di cui alla legge 8 marzo 1951, n. 122, è da intendersi al testo vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto. L'elezione del consiglio metropolitano ha luogo entro quarantacinque giorni dalla proclamazione del sindaco del comune capoluogo o, nel caso di cui al comma 4, lettera b), contestualmente alla sua elezione. Entro quindici giorni dalla proclamazione dei consiglieri della città metropolitana, il sindaco metropolitano convoca il consiglio metropolitano per il suo insediamento.";

f) al comma 9, alinea, aggiungere, in fine, le seguenti parole: "previo parere dei comuni da esprimersi entro tre mesi dalla proposta di statuto";

g) al comma 9, sostituire la lettera c) con la seguente;

"c) disciplina i rapporti fra i comuni facenti parte della città metropolitana e le modalità di organizzazione e di esercizio delle funzioni metropolitane, prevedendo le modalità con le quali la città metropolitana può conferire ai comuni ricompresi nel suo territorio o alle loro forme associative, anche in forma differenziata per determinate aree territoriali, proprie funzioni, con il contestuale trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento";

h) al comma 9, sostituire la lettera d) con la seguente:

"d) prevede le modalità con le quali i comuni facenti parte della città metropolitana e le loro forme associative possono conferire proprie funzioni alla medesima con il contestuale trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie necessarie per il loro svolgimento";

i) al comma 11, dopo le parole: "le disposizioni", inserire le seguenti: "relative ai comuni";

l) aggiungere, in fine, il seguente comma:

"11-bis. Lo Stato e le regioni, ciascuno per le proprie competenze, attribuiscono ulteriori funzioni alle città metropolitane in attuazione dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza di cui al primo comma dell'articolo 118 della Costituzione".

18.1000 / 7 (testo 2) - VITALI

All'emendamento 18.1000, alla lettera b) capoverso «2-bis» sono apportate le seguenti modificazioni:

al capoverso «2-bis»

1) sopprimere le parole: «Fermo restando che capoluogo di Regione resta la città metropolitana,»;

2) inserire dopo le parole: «deliberata dal consiglio» le seguenti: «secondo la procedura di cui all'articolo 6 comma 4 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267»;

3) dopo le parole: «città metropolitana» sono aggiunte le parole: «Nel caso di cui al presente comma il capoluogo di Regione diventa la città metropolitana che comprende nel proprio territorio il comune capoluogo di Regione»;

alla lettera c), al capoverso «3-bis», sono apportate le seguenti modificazioni:

dopo le parole: «presidente della Provincia» sono aggiunte le parole: «Lo Statuto di cui al presente comma resta in vigore fino all'approvazione dello Statuto definitivo di cui al comma 9»;

al comma 3-ter, dopo le parole: «dello Statuto» inserire la seguente: «definitivo»;

alla lettera d), sono apportate le seguenti modificazioni:

1) sopprimere le parole «lo Statuto delle città metropolitana può stabilire che il sindaco metropolitano»;

2) inserire le seguenti lettere:

d-bis) «al comma 4 sostituire le parole «lo statuto delle città metropolitana può stabilire che il sindaco metropolitano «con le seguenti» lo statuto della città metropolitana di cui al comma 3-bis e lo statuto definitivo di cui al comma 9 possono stabilire che il sindaco metropolitano:»;

alla lettera e), al capoverso «6», è apportata la seguente modificazione:

- dopo le parole «presente decreto» sopprimere le parole «con garanzia del rispetto del principio di rappresentanza delle minoranze».

sostituire la lettera f) con la seguente

«f) l'alinea del comma 9 è sostituita dalla seguente:

"9. Lo statuto definitivo della città metropolitana è adottato dal consiglio metropolitano a maggioranza assoluta entro sei mesi dalla prima convocazione previo parere dei comuni da esprimersi entro tre mesi dalla proposta di statuto. Lo statuto di cui al comma 3-bis e lo statuto definitivo della città metropolitana;"».

18.43 - PASTORE, BIANCO, IZZO, VITALI, MALAN, INCOSTANTE, SARO, THALER AUSSERHOFER

Al comma 7, alla fine aggiungere:

«7-bis. Restano ferme le funzioni di programmazione e di coordinamento delle regioni, loro spettanti nelle materie di cui all'articolo 117, commi terzo e quarto, della Costituzione, e le funzioni esercitate ai sensi dell'articolo 118 della Costituzione».

4.1000 (testo 2) - I RELATORI

All'articolo 4, apportare le seguenti modifiche:

a) al comma 1,

- lett. a) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “. Gli atti e le operazioni posti in essere in favore delle pubbliche amministrazioni di cui al presente comma in seguito allo scioglimento della società sono esenti da imposizione fiscale, fatta salva l'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, e assoggettati in misura fissa alle imposte di registro, ipotecarie e catastali”

- lett. b), dopo le parole “cinque anni” aggiungere le seguenti: “, non rinnovabili,” ed aggiungere in fine i seguenti periodi: “Il bando di gara considera, tra gli elementi di valutazione dell'offerta, l'adozione di strumenti di tutela dei livelli di occupazione. L'alienazione deve riguardare l'intera partecipazione della pubblica amministrazione controllante.”

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

“3. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo, non si applicano alle società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza economica, alle società che svolgono prevalentemente compiti di centrali di committenza ai sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, nonché alle società di cui all'articolo 4, commi da 7 a 10, del decreto legge n. 87 del 2012, e alle società finanziarie partecipate dalle regioni ai sensi dell'articolo 10, della legge 16 maggio 1970, n. 281 nonché alle società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche amministrazioni di cui al comma 1, ovvero a quelle che gestiscono banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi economico-finanziari, individuate, in relazione alle esigenze di tutela della riservatezza e della sicurezza dei dati, nonché all'esigenza di assicurare l'efficacia dei controlli sulla erogazione degli aiuti comunitari del settore agricolo, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro o dei Ministri, aventi poteri di indirizzo e vigilanza, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei ministri. Le medesime disposizioni non si applicano qualora, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del contesto, anche territoriale, di riferimento non sia possibile per l'amministrazione pubblica controllante un efficace e utile ricorso al mercato. In tal caso, l'amministrazione, in tempo utile per rispettare i termini di cui al comma 1, predispone un'analisi del mercato e trasmette una relazione contenente gli esiti della predetta verifica all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per l'acquisizione del parere vincolante, da rendere entro sessanta giorni dalla ricezione della relazione. Il parere dell'Autorità è comunicato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Le disposizioni del presente articolo non si applicano altresì alle società costituite al fine della realizzazione dell'evento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 agosto 2007, richiamato dall'articolo 3, comma 1, lett. a), del decreto legge 15 maggio 2012, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2012, n. 100. ”.

c) dopo il comma 3, inserire i seguenti:

“3-bis. Le attività informatiche riservate allo Stato ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 1997, n. 414, e successivi provvedimenti di attuazione, nonché le attività di sviluppo e gestione dei sistemi informatici delle amministrazioni pubbliche, svolte attualmente dalla Consip S.p.a. ai sensi di legge e di statuto, sono trasferite, mediante operazione di scissione, alla Sogei S.p.a., che svolgerà tali attività attraverso una specifica divisione interna garantendo per due esercizi la prosecuzione delle attività secondo il precedente modello di relazione con il Ministero. All'acquisto dell'efficacia della suddetta operazione di scissione, le disposizioni normative che affidano a Consip S.p.a. le attività oggetto di trasferimento si intendono riferite a Sogei S.p.a.

3-ter. Fermo restando lo svolgimento da parte di Consip S.p.A. delle attività ad essa affidate con provvedimenti normativi, le attività di realizzazione del Programma di razionalizzazione degli acquisti, di centrale di committenza e di e-procurement continuano ad essere svolte dalla Consip s.p.a. La medesima società svolge, inoltre, le attività ad essa affidate con provvedimenti amministrativi del Ministero dell'economia e delle finanze. Sogei S.p.A., sulla base di apposita convenzione disciplinante i relativi rapporti nonché i tempi e le modalità di realizzazione delle attività, si avvale di Consip S.p.A. nella sua qualità di centrale di committenza, per le acquisizioni di beni e servizi.

3-quater. Per la realizzazione di quanto previsto dall'articolo 20 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, Consip S.p.a. svolge altresì le attività di centrale di committenza relative alle Reti telematiche delle pubbliche amministrazioni, al Sistema Pubblico di Connettività ai sensi

dell'articolo 83 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e alla Rete Internazionale della Pubblica Amministrazione ai sensi all'articolo 86 del decreto medesimo nonché ai contratti-quadro ai sensi dell'articolo 1, comma 192, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. A tal fine Consip S.p.A. applica il contributo di cui all'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo 1° dicembre 2009, n. 177.

3-quinquies. Consip S.p.A. svolge, inoltre, l'istruttoria ai fini del rilascio dei pareri di congruità tecnico-economica da parte dell'Agenzia per l'Italia Digitale che a tal fine stipula con Consip apposita convenzione per la disciplina dei relativi rapporti.

3-sexies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto le pubbliche amministrazioni di cui al comma 1 possono predisporre appositi piani di ristrutturazione e razionalizzazione delle società controllate. Detti piani sono approvati previo parere favorevole del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi di cui all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012 n. 94, e possono prevedere l'individuazione delle attività connesse esclusivamente all'esercizio di funzioni amministrative di cui all'articolo 118 della Costituzione, che possono essere riorganizzate e accorpate attraverso società che rispondono ai requisiti della legislazione comunitaria in materia di *in house providing*. I termini di cui al comma 1 possono essere prorogati per il tempo strettamente necessario per l'attuazione del piano di ristrutturazione e razionalizzazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, adottato su proposta del Commissario straordinario per la razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi.”.

d) al comma 4, terzo periodo, dopo le parole: “titolare della partecipazione”, sono inserite le seguenti: “o di poteri di indirizzo e vigilanza, ferme le disposizioni vigenti in materia di onnicomprensività del trattamento economico,”; nel medesimo periodo, dopo le parole: “all'amministrazione”, sono inserite le seguenti: “ ove riassegnabili, in base alle vigenti disposizioni, al fondo per il finanziamento del trattamento economico accessorio,”

e) al comma 6, aggiungere in fine le seguenti parole “, quelle operanti nel campo dei servizi socio-assistenziali e dei beni ed attività culturali, le associazioni di promozione sociale di cui alla legge 7 dicembre 2000, n. 383, gli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, le organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, nonché le associazioni rappresentative, di coordinamento e supporto degli enti territoriali e locali.”

f) dopo il comma 6, inserire il seguente:

“6-bis. Le disposizioni del comma 6 non si applicano all'associazione di cui al decreto legislativo 25 gennaio 2010, n. 6. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il relativo consiglio di amministrazione è composto, oltre che dal Presidente, dal Capo del dipartimento della funzione pubblica, da tre membri di cui uno designato dal Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e due designati dall'assemblea tra esperti di qualificata professionalità nel settore della formazione e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni. Ai membri del consiglio di amministrazione non spetta alcun compenso quali componenti del consiglio stesso, fatto salvo il rimborso delle spese documentate. L'associazione di cui al presente comma non può detenere il controllo in società o in altri enti privati e le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono cedute entro il 31 dicembre 2012.”

g) al comma 8, secondo periodo, le parole: “31 dicembre 2013” sono sostituite dalle seguenti: “31 dicembre 2014”.

h) al comma 13, in fine, aggiungere i seguenti periodi: “Le medesime disposizioni non si applicano alle società per azioni a totale partecipazione pubblica autorizzate a prestare il servizio di gestione collettiva del risparmio. L'amministrazione interessata di cui al comma 1 continua ad avvalersi degli organismi di cui agli articoli 1 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 114. Le disposizioni del presente articolo e le altre disposizioni, anche di carattere speciale, in materia di società a totale o parziale partecipazione pubblica si interpretano nel senso che, per quanto non diversamente stabilito e salvo deroghe espresse, si applica comunque la disciplina del codice civile in materia di società di capitali.”

i) al comma 14, dopo la parola “statali” inserire le seguenti: “e regionali”.

All'emendamento 4.1000, lettera b), dopo le parole: "Il bando di gara considera, tra gli elementi" inserire le seguenti: "rilevanti".

4.1000/7 - MORANDO

All'emendamento 4.1000, alla lettera b), comma "3." sesta riga del 1° periodo, eliminare le parole "nonché alle società di cui al comma 1"

4.1000/15 - COSENTINO

All'emendamento 4.1000, lettera c), comma 3-sexies, secondo periodo, sostituire le parole: "possono prevedere" con le seguenti: "prevedono"

4.1000/17 - COSENTINO

All'emendamento 4.1000, lettera c), comma 3-sexies, terzo periodo sostituire le parole: "possono essere" con le seguenti: "sono"

4.1000/19 - CARLONI, GHEDINI

All'emendamento 4.1000, lettera e), sostituire la parola "quelle" con le seguenti "e gli enti"

4.1000/23 - BASTICO, MERCATALI

All'emendamento 4.1000, dopo la lettera f) aggiungere la seguente:

"f-bis) al comma 7, aggiungere in fine il seguente periodo: "E' ammessa l'acquisizione in via diretta di beni e servizi tramite convenzioni realizzate ai sensi dell'articolo 30 della legge 12 dicembre 2000, n. 383, dell'articolo 7 della legge 11 agosto 1991, n. 266, dell'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 e dell'articolo 5 della legge 8 novembre 1991, n. 381. Sono altresì ammesse le convenzioni siglate con le organizzazioni non governative per le acquisizioni di beni e servizi realizzate negli ambiti di attività previsti dalla legge 26 febbraio 1987, n. 49, e relativi regolamenti di attuazione."

4.1000/27 - BASTICO, MERCATALI, ANTEZZA

All'emendamento 4.1000, lettera g) aggiungere in fine il seguente periodo:

"è aggiunto in fine il seguente periodo: "Sono altresì fatte salve le acquisizioni in via diretta di beni e servizi il cui valore complessivo sia pari o inferiore a 200.000 euro in favore delle associazioni di promozione sociale di cui alla legge 12 dicembre 2000, n. 383, degli enti di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, delle associazioni sportive dilettantistiche di cui all'articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, delle organizzazioni non governative di cui alla legge 26 febbraio 1987, n. 49 e delle cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381"